

POLICY WHISTLEBLOWING DEL GRUPPO DIGITAL VALUE

Premessa

Con legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di “*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, l’ordinamento italiano ha regolamentato l’istituto del c.d. “*whistleblowing*”, la cui funzione primaria è la protezione da eventuali ritorsioni verso chi, all’interno di un’organizzazione aziendale, denuncia comportamenti illeciti.

Successivamente, con l’emanazione della Direttiva (UE) 2019/1937, il diritto dell’Unione Europea ha inteso armonizzare le normative degli Stati membri sul punto. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 con decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

In data 12 luglio 2023, ANAC emanava le linee guida in materia, di cui la presente policy tiene conto.

Ambito di applicazione

La presente policy si applica a tutte le persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, come definite nei successivi paragrafi, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni del Modello 231 della Società o di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente

privato, commesse nell'ambito dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene rapporti giuridici. Le segnalazioni hanno a oggetto fatti qualificati di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo interno o nei rapporti con il Gruppo Digital Value¹.

La segnalazione deve essere per quanto possibile circostanziata in termini di tempo, luogo e descrizione del fatto, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e contenere le generalità o altri elementi che consentono l'identificazione del soggetto segnalante.

In particolare, la presente policy si applica a tutti i gli esponenti del Gruppo, nonché i fornitori e sub-fornitori dello stesso, i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; i lavoratori

¹ Violazioni del diritto nazionale: Illeciti civili, illeciti amministrativi, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lsg.231/2001, violazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001; illeciti penali; illeciti contabili; irregolarità quale sintomo di "elementi concreti" tali da far ritenere ragionevole che una violazione prevista nel decreto potrebbe essere commessa.

Violazioni del diritto dell'UE: illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE di cui all'Allegato 1 del d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento; sicurezza e conformità di prodotti; sicurezza dei trasposti; tutela dell'ambiente; sicurezza pubblica, protezione dei consumatori,(act.);atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni e pareri dell'UE art, 2 comma 1 lett. A) n. 4) quali ad esempio, frodi, collusione e qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che comportano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fini è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società (art. 2, comma 1, lett. a) n. 5); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati

autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015; i liberi professionisti e i consulenti; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, nonché gli azionisti.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le medesime misure di protezione disciplinate per il soggetto “segnalante” si applicano anche:

- a) ai facilitatori, persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone che sono legate alla persona segnalante, a colui che ha sporto la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o a colui che ha effettuato la divulgazione pubblica da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale la ha prestato la propria attività lavorativa nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Canali di comunicazione interna

I Modelli 231 delle Società del Gruppo prevedono due canali di comunicazione interna per ciascuna Società. In particolare:

- Digital Value s.p.a., indirizzi email: odv-231@digitalvalue.it e portale Integrity line: <https://digitalvalue.integrityline.com>
- ITD Solutions s.r.l., indirizzi email: odv-231@itdsolutions.it e portale Integrity line: <https://digitalvalue.integrityline.com>
- Italware s.r.l., indirizzi email: odv-231@italware.it e portale Integrity line: <https://digitalvalue.integrityline.com>
- TT Tecnosistemi s.p.a. SB, indirizzo email: odv-231@tecnosistemi.com e portale Integrity Line: <https://digitalvalue.integrityline.com>

Tali strumenti di comunicazione interna sono visionati esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza, che provvede a gestire le segnalazioni ricevute con i tempi e modi di seguito dettagliati, e in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 e dal d.lgs. 231/2001.

La segnalazione potrà avvenire anche in forma orale, per via telefonica o tramite sistemi di messaggistica.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. L'Organismo di Vigilanza non è comunque tenuto ad approfondire le segnalazioni palesemente infondate o strumentali.

In coerenza con quanto esposto nelle Linee Guida di ANAC, l'Organismo di Vigilanza potrà prendere in considerazione anche le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante (segnalazioni anonime), purché circostanziate.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 24/2023:

- entro sette giorni dal ricevimento di una segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro sulla segnalazione entro tre mesi dalla ricezione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono

rapporti rilevanti con le Società del Gruppo. Tali informazioni sono altresì pubblicate in una sezione dedicata dei siti internet delle Società del Gruppo.

Canale di comunicazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna, di fatto, non è conforme a quanto previsto dalla presente policy;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che dalla segnalazione possa derivare un rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In questi casi, la segnalazione può essere presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso lo specifico canale approntato dalla stessa Autorità.

Il segnalante può trovare tutte le informazioni utili sul sito <https://www.whistleblowing.anticorruzione.it>

La divulgazione pubblica

La persona segnalante può infine effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- 1) non sia stato dato riscontro a una segnalazione interna nei termini previsti e la successiva segnalazione esterna all'ANAC a sua volta non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) il segnalante ha, sulla base di circostanze concrete, fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Obbligo di riservatezza

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle Società del Gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse e l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del

codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Tale principio è a maggior ragione applicabile alle segnalazioni anonime.

Tutte le informazioni, segnalazioni, report, etc. sono opportunamente gestiti e conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database.

Per l'accesso a tali dati/informazioni sono previste credenziali riservate.

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Tutti i dati archiviati e custoditi dall'Organismo di Vigilanza possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa espressa autorizzazione scritta di quest'ultimo e della Società.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a

decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le medesime garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante sono estese alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione sino alla conclusione del procedimento.

Tutela del segnalante

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che coloro che effettuano una segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o, nei casi espressamente previsti dall'art. 15 d.lgs. 24/2023², divulgazione pubblica, non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

² La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista nel presente Modello, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 d.lgs. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

A titolo esemplificativo può costituire ritorsione: il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni non riferibili alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è posto a carico di colui che li ha posti in essere.

La violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché la segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave, costituiscono violazione del Modello e sono sanzionate ai sensi del capitolo 9.

In caso di violazione della presente policy, inoltre, l'Autorità Nazionale Anticorruzione può irrogare al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro; ovvero da 500 a 2.500 euro quando accerti che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.